

1) Il Regno di Spagna, non avendo adottato le misure necessarie per garantire, per quel che concerne la discarica di La Bañeza (Spagna), l'applicazione degli artt. 4, 9 e 13 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù della detta direttiva.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 323 del 21.12.2002.

sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE, non deve essere interpretato nel senso che esso riguarda unicamente i servizi d'intermediazione a beneficio di un soggetto passivo o di una persona giuridica non soggetta ad imposta sul valore aggiunto.

2) Qualora un'operazione d'intermediazione rientri nell'ambito dell'art. 28 ter, parte E, n. 3, della sesta direttiva 77/388, come modificata, per determinare il luogo in cui sono state effettuate le operazioni alla base dei servizi d'intermediazione deve farsi riferimento alle disposizioni dell'art. 28 ter, parti A e B, della stessa.

(<sup>1</sup>) GU C 83 del 5.4.2003

## SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

27 maggio 2004

**nella causa C-68/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden): Staatssecretaris van Financiën contro D. Lipjes (<sup>1</sup>)**

**(Sesta direttiva IVA — Art. 28 ter, parte E, n. 3 — Servizi di intermediazione — Luogo in cui viene fornita la prestazione)**

(2004/C 179/03)

(Lingua processuale: olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-68/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Staatssecretaris van Financiën e D. Lipjes, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 28 ter della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE (GU L 376, pag. 1), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas e A. La Pergola, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 27 maggio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) L'art. 28 ter, parte E, n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa il

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Länsrätt i Stockholms län, con ordinanza 20 aprile 2004, nel procedimento Ulf Öberg contro Stockholms läns allmänna försäkringskassa.**

(Causa C-185/04)

(2004/C 179/04)

Con ordinanza 20 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 aprile 2004, nel procedimento Ulf Öberg contro Stockholms läns allmänna försäkringskassa, il Länsrätt i Stockholms län ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- i) Se sia compatibile con gli artt. 12, 17, n. 2, 18 e 39 CE, con gli artt. 7, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1612/68 (<sup>1</sup>) e con la direttiva n. 96/34 (<sup>2</sup>) concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, l'obbligo previsto in una normativa nazionale secondo cui un genitore deve essere stato residente ed iscritto ad una cassa malattia nello Stato membro di cui trattasi per almeno 240 giorni prima della nascita del bambino per avere diritto ad una prestazione parentale per un importo equivalente all'indennità di malattia del genitore stesso.
- ii) In caso di soluzione affermativa della questione sub a) se il diritto comunitario esiga che, nel determinare se un lavoratore soddisfi l'anzianità relativamente all'iscrizione ad un sistema previdenziale secondo la normativa nazionale, debba essere contabilizzato un periodo in cui il lavoratore era soggetto al sistema comunitario di assicurazione malattia in conformità delle norme dello Statuto del personale della Corte di giustizia delle Comunità europee.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU edizione speciale svedese 1994, capitolo 5, tomo I, pag. 33).

(<sup>2</sup>) Direttiva del Consiglio 3 giugno 1996 (GU L 145 del 19 giugno 1996, pag. 4).